



COMUNICATO N. 189/DIV – 25 MARZO 2024

189/575

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 22, 23 e 24 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare del 22, 23 e 24 Marzo 2024 per le società che disputeranno le gare della quindicesima giornata di ritorno il 28 Marzo e per la Società che disputerà la gara di recupero in programma il 26 Marzo

14^ Giornata ritorno

GIRONE A

GIANA ERMINIO
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI

ALESSANDRIA
NOVARA
PADOVA

3-0
1-1
2-0

GIRONE B

AREZZO
LUCCHESI
PERUGIA
SESTRI LEVANTE
SPAL
TORRES

FERMANA
CESENA
PINETO
GUBBIO
CARRARESE
VIS PESARO

2-0
0-1
2-2
3-1
0-0
1-0

GIRONE C

GIUGLIANO
TURRIS

AVELLINO
CATANIA

3-2
2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 22, 23 e 24 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AREZZO e LUCCHESI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 18° minuto del primo tempo, circa una quarantina di sostenitori provocato tafferugli spintonandosi reciprocamente e nell'aver lanciato dieci seggiolini e un fumogeno all'interno nel proprio Settore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per tre minuti da parte dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che gli scontri e i lanci sono avvenuti tra tifosi della medesima società, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di tre minuti e hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tifosi, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed. r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto trenta seggiolini posti all'interno dello stesso Settore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

PERINETTI CASONI GIORGIO

(AVELLINO)

189/576

A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose;

C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del parcheggio.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MELA ANTONELLO

(TORRES)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PARASCANDOLO PIETRO

(PERUGIA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, si avvicinava a quest'ultimo e pronunciava con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RENZONI FRANCESCO

(VIS PESARO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BANCHIERI SIMONE

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE SIMONE DOMENICO

(GUBBIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

(PERUGIA)

189/577

FORMISANO ALESSANDRO
FERRARESI FABIO

(PINETO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MASTROPIETRO LORENZO (PINETO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva si avvicinava a quest'ultimo e pronunciava con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MANDELLI DAVIDE (GIANA ERMINIO)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

BALDE BALDE IBOURAHIMA (GIUGLIANO)

per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, mentre l'avversario recuperava il pallone nella porta dopo la segnatura di una rete, appoggiava la testa sulla di lui fronte e lo colpiva con una testata di media intensità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e le modalità concrete del colpo inferto e, dall'altra, l'essere il fatto stato commesso a gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SGARBI LORENZO (AVELLINO)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a gioco fermo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PIROLA CARLO (GIANA ERMINIO)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo

un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PETRICCIONE DANILO (TORRES)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e con fare minaccioso e plateale inveiva nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COCETTA NICCOLO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI MUNNO ALESSANDRO (NOVARA)

GIORICO DANIELE (TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAZOUL MARWANE (ALESSANDRIA)

ROCCA MICHELE (AVELLINO)

MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)

LISI FRANCESCO (PERUGIA)

NERI GIAN MARCO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)

TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASETTI LORENZO (AREZZO)

RIGIONE MICHELE (AVELLINO)

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)

ANACOURA JOYCE FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

COLLODEL RICCARDO (SPAL)

GALEOTTI CESARE (SPAL)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)
TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE)
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PELLEGRINI LORENZO (ALESSANDRIA)
CATANESE GIOVANNI (AREZZO)
CIANCI PIETRO (CATANIA)
CASOLARI FEDERICO (GUBBIO)
CALCAGNI RICCARDO (NOVARA)
PARODI GIULIO (PRO VERCELLI)
SANDRI MATTIA (SESTRI LEVANTE)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
VARONE IVAN (CESENA)
FORT FEDERICO (FERMANA)
UDOH KING (GUBBIO)
BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESE)
GUADAGNI GIUSEPPE (LUCCHESE)
QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PADOVA)
SARZI PUTTINI DANIELE (PRO VERCELLI)
DIAKITE ADAMA (TORRES)
FISCHNALLER MANUEL (TORRES)

AMMONIZIONE (II INFR)

NIANG OUSMANE (FERMANA)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (PERUGIA)
DELLA QUERCIA RICCARDO (PINETO)
MANU DENIS NANA (PINETO)
NJAMBE MOUSSADJA (PINETO)
GALA ANTONIO (SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUSATTO TOMMASO (ALESSANDRIA)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
SHPENDI CRISTIAN (CESENA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 25 Marzo 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani